



uniss

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Regolamento didattico

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza, in conformità con il progetto didattico contenuto nell'atto costitutivo del Dipartimento e in armonia con lo Statuto e con il Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2. Organi e Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a) adotta il piano complessivo di sviluppo della didattica;
- b) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
- c) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
- d) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- e) approva annualmente il calendario didattico dei corsi di studio;
- f) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.

2. I Consigli di corso di studio:

- a) propongono al Consiglio di Dipartimento le modifiche dell'ordinamento didattico del corso di studio;
- b) aggiornano gli obiettivi formativi del corso di studio; indicano i percorsi didattici adeguati a conseguirli e assicurano la coerenza dei *curricula* proposti;
- c) propongono il regolamento didattico del corso di studio, il manifesto degli studi e la programmazione didattica;
- d) determinano i requisiti di ammissione al corso di studio, quantificano i debiti formativi nei corsi di laurea e propongono le relative attività propedeutiche e integrative;
- e) predispongono e coordinano le attività didattiche e tutoriali del corso di studio;
- f) approvano i piani di studio, il riconoscimento dei crediti e le altre pratiche riguardanti la carriera degli studenti di competenza del corso di studio;
- g) curano la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi attraverso attività tutoriali e di monitoraggio;
- h) determinano eventuali forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli fissati dal regolamento e l'eventuale obsolescenza;
- i) esercitano ogni altra attribuzione a essi demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Commissione paritetica studenti-docenti costituita nel Dipartimento:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità;
- b) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche delle attività didattiche e di servizio dei docenti a favore degli studenti e individua gli indicatori per l'analisi dei risultati;



- c) propone al Consiglio di Dipartimento, o della eventuale struttura di raccordo, iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- d) formula pareri al Consiglio di Dipartimento, o della struttura di raccordo, in merito all'attivazione e alla soppressione di corsi di studio, ai loro ordinamenti e ai regolamenti didattici;
- e) valuta la congruenza dei crediti assegnati alle varie attività formative sia con gli specifici obiettivi formativi programmati, sia con i relativi programmi adottati;
- f) formula pareri sulle relazioni relative all'andamento delle attività didattiche;
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per l'ammissione è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto tale. L'ammissione è libera e saranno valutate - tramite una prova di verifica all'inizio dell'anno accademico - la cultura generale e le nozioni giuridiche elementari

Sono esonerati dalla prova di verifica e non hanno obblighi formativi aggiuntivi, gli studenti che:

- sono già stati immatricolati in corsi di studio affini, in Atenei italiani o stranieri, e ivi abbiano acquisito almeno 12 cfu;
- sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario affine.

2. Se la verifica non è positiva, o non è stata svolta, allo studente sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi saranno adempiuti con l'acquisizione, da parte dello studente, entro il primo anno accademico, di almeno 12 cfu, o in subordine secondo le forme e i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento durante il corso dell'anno accademico, e a cui sarà data adeguata pubblicità. Il mancato soddisfacimento di tali oneri comporta per lo studente l'inibizione alla iscrizione al secondo anno di corso e l'attribuzione d'ufficio della qualità di studente ripetente del primo anno di corso.

Art. 4. Durata dei corsi

1. Si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza in 5 anni, sostenendo gli esami previsti dal piano di studio (allegato1) e acquisendo 300 cfu.

2. Si consegue il titolo di Dottore in Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private in 3 anni, sostenendo gli esami previsti dal piano di studio (allegato 2) e acquisendo 180 cfu.

Art. 5. Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi. Sbocchi professionali

1. I laureati del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dovranno essere dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessaria all'esercizio delle professioni legali, oltre che degli strumenti metodologici e culturali necessari alla formazione permanente, nonché di un livello di autonomia professionale, decisionale e operativa derivante da un percorso formativo che abbia a oggetto la cultura giuridica nei suoi diversi profili e applicazioni. I laureati, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali, potranno svolgere attività ed essere impiegati con funzioni apicali nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica, ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nelle organizzazioni internazionali.

2. I laureati del Corso di laurea in Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private dovranno essere dotati di competenze nei settori fondamentali per la preparazione giuridica, con specifico riferimento alle materie degli ambiti storico-filosofici, privatistico, pubblicistico, commercialistico, economico, processualistico, penalistico e internazionalistico, al fine di garantire una adeguata base di conoscenze per il lavoro che svolgeranno e la possibilità di approfondire e migliorare tali competenze con la frequenza a master e corsi di perfezionamento. I laureati dovranno acquisire conoscenze e competenze per la gestione e consulenza giuridica alle imprese, per l'organizzazione pubblica e privata del lavoro, per risolvere problemi di gestione aziendale e di conflitti in ambito lavorativo, civile e commerciale.

Art. 6. Calendario didattico: programmi e lezioni

1. L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre: è articolato in due periodi detti semestri, per una razionale suddivisione delle attività didattiche. L'inizio delle attività didattiche, di norma, è fissato al 1° ottobre, con l'eccezione delle attività propedeutiche e delle prove di verifica delle conoscenze in ingresso.
2. Il professore ufficiale comunica entro il 31 luglio di ogni anno il programma del corso d'insegnamento per l'anno accademico successivo. Il Direttore e il Presidente vigilano sulla congruità dei programmi sulla base dei cfu dei singoli insegnamenti.
3. Lo studente sostiene l'esame sul programma vigente nell'anno accademico. È facoltà del docente accordare allo studente fuori corso un programma diverso, vigente nei precedenti anni accademici.
4. Il programma di esame ha la durata minima di un anno accademico e non può essere modificato o integrato nel corso dell'anno, se non a seguito di rilevanti modifiche normative.
5. Nei corsi sdoppiati gli studenti sono assegnati all'uno o all'altro corso secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio di Dipartimento. I passaggi da un corso all'altro sono ammessi solo se autorizzati per iscritto sia dal professore del corso di appartenenza che dal professore del corso di elezione. In ogni caso il Consiglio di Dipartimento può autorizzare il trasferimento motivato.
6. Entro il 15 settembre il Dipartimento approva e pubblica i calendari didattici validi per i corsi di studio. Il calendario didattico definisce le date di inizio e fine delle lezioni, le interruzioni, i periodi destinati allo svolgimento degli esami, e tutte le scadenze relative alle attività didattiche.
7. I calendari delle lezioni e degli esami sono emanati dal Direttore del Dipartimento su proposta dei Presidenti del Consiglio di corso di studio, sentiti i docenti interessati.
8. Ogni attività didattica, di norma, si svolge nell'arco di un semestre. Il calendario didattico deve prevedere una ripartizione equilibrata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre. Il Consiglio di Dipartimento - su proposta del Consiglio di corso di studio - approva l'annualizzazione dei corsi in casi eccezionali, correlati al numero di cfu attribuiti alla materia. Il Direttore coordina gli orari dell'attività didattica onde evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno. Rappresenta onere dei docenti scambiarsi informazioni reciproche sullo svolgimento di attività didattiche. Il Consiglio di Dipartimento accerta l'osservanza della presente disposizione in sede di approvazione del calendario didattico.
9. L'attività didattica di ciascun corso d'insegnamento si svolge attraverso lezioni in forma cattedratica o seminariale in numero non inferiore a 6 ore per cfu, in corsi intensivi equamente ripartiti. Il corso ufficiale è eventualmente accompagnato da corsi integrativi, conferenze, esercitazioni pratiche. Le attività integrative possono essere comuni a più corsi.
10. Le lezioni, frontali o seminariali, della durata di non più di due ore quotidiane, sono impartite dal professore ufficiale del corso, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Corso di studio. Le eventuali attività didattiche integrative possono essere svolte da docenti e cultori diversi dal professore ufficiale.

Art. 7. Tutorato

A ogni studente all'inizio del suo corso di studi deve essere assicurato l'ausilio di un docente tutor, che lo segue nel suo percorso di studi fino alla laurea.

Art. 8. Ricevimento degli studenti

Ciascun docente ha il dovere di assicurare periodica e adeguata disponibilità per il ricevimento e l'assistenza degli studenti. In particolare ogni insegnamento impartito presso il Dipartimento è tenuto ad assicurare un orario di ricevimento settimanale minimo di due ore, che può essere assicurato dal titolare dell'insegnamento, da ricercatori e assistenti afferenti all'insegnamento stesso, da collaboratori didattici e da cultori della materia. Il calendario degli orari di ricevimento è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 9. Sessioni di esami e lauree

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento - su indicazione dei Consigli di corso di studio - dispone per l'anno accademico successivo il calendario degli esami di profitto e di laurea.
2. Gli appelli degli esami di profitto devono essere almeno otto: due nella sessione estiva, da fissarsi in giorni compresi tra il 1° giugno e il 31 luglio; uno nella sessione autunnale, dal 1° settembre al 15 ottobre; due nella sessione invernale, dal 1° febbraio al 28 febbraio; almeno ulteriori tre appelli devono essere fissati negli intervalli tra le diverse sessioni. In ogni caso tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 14 giorni.
3. Gli appelli di esame e le prove intermedie, se previste, non possono essere anticipati. Eventuali modifiche nel calendario degli esami sono comunicate dalle strutture didattiche con tempestività e attraverso tutti i mezzi a disposizione. Gli appelli di esame delle materie appartenenti al medesimo anno del corso di studi devono essere fissati in date differenti.
4. Le sessioni degli esami di laurea, divise in sedute di norma con non più di 10 candidati per volta, sono almeno tre: estiva, da tenersi nel periodo dal 25 giugno al 15 luglio; autunnale, nel periodo dal 25 ottobre al 15 novembre; invernale, nel periodo dal 1° al 20 marzo. Ulteriori sessioni possono essere indicate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 10. Commissione di esame

1. La Commissione è formata da almeno due componenti: il professore ufficiale (titolare o supplente) dell'insegnamento, che la presiede, e altro docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o settore concorsuale o macrosettore, o da un cultore della materia. Le commissioni di esame devono essere rese pubbliche nel sito del Dipartimento.
2. Il Presidente della Commissione può costituire sottocommissioni, concludendo l'esame con formulazione del giudizio finale. Il Presidente della Commissione pone su ciascun foglio di esame la propria firma attestante l'esito con la votazione riportata.
3. Comunque siano composte la Commissione e le eventuali sottocommissioni, i cultori della materia che ne facciano parte sono privi di potere decisorio autonomo.

Art. 11. Modalità di svolgimento degli esami

1. Gli esami di profitto sono sostenuti nel rispetto delle propedeuticità. Lo studente dal secondo anno di corso può sostenere gli esami previsti per gli anni successivi al proprio. Nei casi eccezionali di annualizzazione dei corsi il docente ha l'obbligo di svolgere verifiche intermedie alla conclusione del primo semestre.
2. Gli esami consistono in una prova orale oppure scritta, oppure in una prova scritta e una orale. Possono essere adottate altre modalità, basate su prove multiple orali, scritte, pratiche, o loro combinazioni, anche distribuite lungo l'arco del periodo didattico (prove *in itinere*). Possono infine essere previsti seminari di preparazione allo svolgimento dell'esame, in aggiunta al numero di ore di lezione previste per il corso ufficiale.
3. Le prove orali sono pubbliche. È pubblica la comunicazione del voto finale ed è pubblico l'esito della prova scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.
4. Se il Presidente della Commissione ritiene che per il numero di iscritti l'appello non possa concludersi in unica seduta, gli esaminandi devono essere divisi in gruppi, stabilendosi per ciascuno la rispettiva seduta. Le sedute sono una o due al giorno.
5. Lo studente ha diritto di partecipare all'appello se si iscrive, al più tardi, all'ora fissata per l'inizio. Le modalità telematiche di iscrizione e registrazione degli esami sono fissate dall'Ateneo.
6. In caso di necessità, il professore ufficiale dispone la prova di esame dello studente detenuto nel luogo di detenzione, dando comunicazione, con congruo anticipo, del giorno e dell'ora.
7. Agli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), certificati ai sensi della L. 170/10, sono garantite adeguate forme di didattica, di verifica e di valutazione, anche attraverso il ricorso a strumenti dispensativi e compensativi, secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al DM 12 luglio 2011.

Art. 12. Prova finale

1. Il titolo di studio delle lauree conferite presso il Dipartimento è conseguito col superamento di una prova finale orale su tesi costituita da dissertazione originale.

2. Ciascun docente non può esimersi dall'accettare la richiesta di assegnazione di tesi, salvo che ne abbia in carico un numero superiore a 25. Qualora uno studente si trovi in difficoltà nel vedere accogliere la sua domanda di assegnazione di tesi, il Direttore provvede direttamente, affidandolo a uno fra i docenti che allo stato risultano comparativamente meno onerati in tale attività didattica. Nella scelta dell'assegnatario il Direttore tiene conto delle preferenze di materia indicate dallo studente.

La tesi può essere richiesta soltanto in una materia in cui lo studente ha superato l'esame.

3. La Commissione di laurea è composta da almeno sette docenti, tra cui un professore di prima fascia che la presiede. La maggioranza della Commissione deve essere formata da professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti al Dipartimento. Possono far parte della Commissione i titolari di contratto o di affidamenti presso il corso di studio e non più di due cultori della materia. In veste di correlatori, possono far parte delle Commissioni, per la parte di loro competenza, docenti di altri dipartimenti o di altre sedi universitarie, anche estere, nonché studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di elevata qualificazione scientifica o professionale.

4. Le Commissioni esprimono la loro votazione in centodecimi. Ai fini del superamento della prova è necessario conseguire un voto di almeno 66/110. La Commissione su proposta del relatore attribuisce fino a otto punti rispetto alla votazione di partenza; questa è ottenuta con la media più favorevole tra quella aritmetica e quella ponderata. Per gli iscritti a partire dall'anno accademico 2012-2013 la media considerata è solo quella ponderata. Lo studente in corso ha diritto all'attribuzione di due punti aggiuntivi. Lo studente che ha svolto proficuamente (secondo la normativa di Ateneo) un percorso di studio all'estero, con il Programma Erasmus o con il Progetto Ulisse, ha diritto all'attribuzione di un punto aggiuntivo. Il commissario relatore, se ritiene che una tesi sia meritevole oltre al massimo di otto punti (rispetto al punteggio base) a disposizione della Commissione, anche della lode, ne informa il Direttore e la Commissione: l'elaborato scritto è depositato in Direzione, a disposizione dei commissari, almeno cinque giorni prima dell'esame. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al voto massimo di 110 punti, è comunque subordinata alla valutazione unanime della Commissione. In aggiunta alla lode, le Commissioni per la prova finale del corso di laurea magistrale possono concedere all'unanimità la menzione o la dignità di stampa delle tesi.

Art. 13. Pari opportunità per gli studenti disabili

Il Dipartimento promuove e coordina servizi e iniziative atti a garantire pari opportunità di studio e di trattamento per gli studenti e le studentesse con disabilità, nonché a rimuovere condizioni e situazioni che possano rappresentare un ostacolo alla piena integrazione.

Art. 14. Comitato per la didattica

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina - secondo quanto previsto dal suo regolamento - un Comitato per la didattica, con compiti istruttori e di organizzazione e coordinamento.

2. Il Comitato per la didattica istruisce le pratiche (gestione delle carriere degli studenti, abbreviazioni di corso, trasferimenti in ingresso e in uscita, piani di studio individuali, sostituzioni esami, ecc.) da presentare per l'approvazione al Consiglio di corso di studi e al Consiglio di Dipartimento; organizza e coordina i servizi di orientamento e di tutorato, in particolare curando e distribuendo l'attività di tutorato tra tutti i docenti; verifica il generale avanzamento degli studenti nella carriera secondo la programmazione e le annualità del piano di studi; organizza una seduta di ricevimento settimanale (con opportune turnazioni, in modo che ogni componente garantisca la presenza per una volta al mese); studia percorsi didattici (programmi, tutorato e appelli di esame) specifici per i fuori corso; verifica annualmente il conseguimento di cfu nei singoli anni di corso.

3. Fornisce supporto per la valutazione e autovalutazione della didattica (AVA), la predisposizione di statistiche e analisi delle carriere degli studenti.

Art. 15. Cultori della materia

1. I cultori della materia sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico, documentate esperienze ovvero peculiari competenze. Essi devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99 e sono nominati dal Direttore del Dipartimento su richiesta del titolare dell'insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla richiesta, corredata da un *curriculum* documentato dell'interessato, dal quale risulti l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con tale titolo.

2. Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della disciplina e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico.

3. I nominativi dei cultori della materia figurano in un elenco tenuto dal Direttore del Dipartimento e pubblicato sul sito.

Art. 16. Tirocini

Il Dipartimento promuove i tirocini dei propri studenti laureandi (ed eventualmente anche laureati) presso enti pubblici e privati, aziende private e organismi nazionali e internazionali, eventualmente attivando a tal scopo finanziamenti e borse di studio. Saranno valutati dal Consiglio di corso di studio anche tirocini proposti dal singolo studente in studi legali, notarili o in enti pubblici e privati che non abbiano stipulato convenzione con il Dipartimento.

Art. 17. Sistemi di valutazione interna

Il Consiglio di Dipartimento può stabilire, con propria delibera, le modalità di verifica dell'efficacia e della funzionalità dell'attività didattica e dei servizi con essa collegati.

Art. 18. Rinvii normativi

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano e si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo, le indicazioni contenute nelle schede uniche annuali (SUA) dei corsi di studio, nonché le specificazioni approvate con apposite delibere dei consigli di Corso di studio e di Dipartimento.